

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 - 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "Committente"),

e

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.";
- l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi";
 - in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.A. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti - nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
 - in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;



- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 54723294BF;
- il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto:



- a) Fornitura di un **“Servizio base di interconnessione RGS”** realizzato mediante:
- 2 collegamenti in fibra ottica punto-punto completamente differenziati nei percorsi metropolitani,
 - 4 apparati WDM da installarsi presso la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, equipaggiabili con interfacce FC o Ethernet (o entrambe),
 - 2 armadi rack 19”, da installarsi presso la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
- comprensivo delle attività di consegna, installazione e configurazione;
- b) Fornitura di un **“Servizio di ampliamento banda RGS”**, comprensivo delle attività di consegna, installazione e configurazione;
- c) Fornitura di un **“Servizio base di interconnessione DT”** realizzato mediante:
- 2 collegamenti in fibra ottica punto-punto completamente differenziati nei percorsi metropolitani,
 - 4 apparati WDM da installarsi presso la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, equipaggiabili con interfacce FC o Ethernet (o entrambe),
 - 2 armadi rack 19”, da installarsi presso la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
- comprensivo delle attività di consegna, installazione e configurazione;
- d) Fornitura di un **“Servizio di ampliamento banda per DT”**, comprensivo delle attività di consegna, installazione e configurazione;
- e) “Servizio di manutenzione e assistenza”;
- f) “Servizio di reporting”;
- g) “Servizio di trasloco”.
2. I servizi di cui al precedente comma lettere b) d) e g) sono meramente eventuali e saranno erogati dall'Impresa solo su richiesta della Committente, durante gli ultimi 2 anni di vigenza contrattuale.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
5. Le apparecchiature e gli strumenti necessari per l'erogazione dei servizi oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi e forniture, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi e forniture in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico



ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 14 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 16 S e 12 G.

7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero dell'Economia e delle Finanze per RGS e per DT.
8. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.

È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.

9. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura", sia essa stata eseguita per RGS o per DT. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli artt. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:



- a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
- c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
- d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

- 2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
- 3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
- 4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura e necessari per l'erogazione dei servizi dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
- 5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
- 6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla



Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi necessari per la fornitura o comunque necessari per la fornitura sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 12 S "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 16 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 5 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>



1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >
1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 6 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO BASE DI INTERCONNESSIONE (RGS E DT)

1. La consegna, installazione e configurazione delle apparecchiature hardware, degli apparati WDM, degli armadi e dei collegamenti necessari alla fornitura del servizio base di interconnessione di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera a) per RGS (per 5 Lambda 2,5G) e lettera c) per DT (per 10 Lambda 2,5G), con le caratteristiche tecniche e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovranno essere eseguite dall'Impresa con personale specializzato entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla stipula del presente contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S.
2. Si precisa che la consegna, installazione e configurazione del servizio si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla posa in opera, installazione fisica, verifica della funzionalità delle apparecchiature, fornitura di fibre ottiche (bretelle di collegamento) fra gli apparati WDM e i sistemi dell'Amministrazione. In particolare, si precisa che gli apparati WDM dovranno avere le caratteristiche indicate ai paragrafi 4.1 (per RGS) e 4.3 (per DT) del Capitolato Tecnico.
3. Ultime le operazione di consegna, installazione e configurazione di cui al comma 1, l'Impresa dovrà consegnare alla Committente un "Rapporto di Fine Installazione Servizio di interconnessione base" per RGS ed un "Rapporto di Fine Installazione Servizio di interconnessione base" per DT per i servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lettera a) e lettera c), redatti secondo le specifiche e le informazioni indicate nel paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico.
4. I suddetti Rapporti saranno sottoscritti dal Fornitore e dall'incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione; la data di sottoscrizione di ogni rapporto sarà considerata come "Data di fine installazione" per RGS e per DT.

ARTICOLO 7 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA



1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione e assistenza, di cui all'art. 1 S " Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione" comma 1 lettera e), sia per RGS che per DT, per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione della Fornitura", di cui all'articolo 12 S "Verifica di conformità" del servizio base di interconnessione.
2. Il servizio di manutenzione e assistenza, da remoto ed "on site", che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature necessarie all'erogazione delle prestazioni contrattuali in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione e al ripristino dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
4. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall'Impresa in ciascun giorno della settimana, anche festivo, per 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno. L'Impresa dovrà fornire, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente o la Sogei, un sistema di registrazione (Numero verde, fax ed e-mail) attraverso il quale, l'Impresa dovrà essere in grado di registrare tutte le segnalazioni di malfunzionamento, i tempi di intervento e di risoluzione, le cause di guasto e le operazioni effettuate per il ripristino del disservizio.
5. La Committente e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti mediante chiamata telefonica al numero _____, confermata via fax al numero _____ o via strumento telematico all'indirizzo _____. Si precisa che i termini per la presa in carico, l'attivazione e il ripristino dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via fax o via strumento telematico.
6. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 5, l'Impresa si obbliga a confermare la presa in carico del problema mediante l'invio via mail alla Committente, entro 30 (trenta) minuti, di un "Report di notifica guasto", con il contenuto meglio specificato nel paragrafo 4.6.1 del Capitolato Tecnico.
7. L'impresa invierà il "Report di notifica guasto" alla Committente anche nel caso in cui il guasto sia rilevato autonomamente dall'Impresa stessa. In questo caso, i termini per l'attivazione e il ripristino dei malfunzionamenti decorrono dalla data e ora di rilevazione del guasto indicate dall'Impresa.
8. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Impresa tramite un tecnico specializzato.
9. L'Impresa si obbliga ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità del servizio ("tempo di intervento") entro 2 (due) ore solari dalla conferma via fax o via e mail



della comunicazione di cui al precedente comma 5 o dalla data e ora di rilevazione guasto di cui al precedente comma 7, informando la Committente dello stato di avanzamento della procedura di ripristino entro lo stesso termine.

10. L'Impresa si obbliga a ripristinare la funzionalità del servizio ("Tempo di ripristino") entro 4 (quattro) ore solari dalla conferma della comunicazione di cui al precedente comma 5 o dalla data e ora di rilevazione guasto di cui al precedente comma 7.
11. L'Impresa si obbliga ad inviare via mail o via fax alla Committente, entro 60 (sessanta) minuti solari dal ripristino delle funzionalità, un "Report di risoluzione del guasto", come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
12. L'Impresa si impegna a garantire che il valore di disponibilità del collegamento, descritta nel Capitolato Tecnico al paragrafo 6.3, nel caso di doppio collegamento punto-punto con doppia terminazione dovrà essere pari a 99,99% su base bimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 S "Penali".
13. Ove le attività di presa in carico, attivazione e ripristino del servizio non intervengano entro i termini di cui ai precedenti commi 6, 9 e 10 e 11, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 13 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
14. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa. Le parti fornite dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 4 S "Garanzie".
15. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
16. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.

ARTICOLO 8 S

SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DI BANDA

1. La Committente e/o l'Amministrazione, nel corso della durata contrattuale, hanno la facoltà richiedere all'Impresa, anche in più fasi,
 - a) il servizio di ampliamento di banda trasmissiva di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera b) per RGS, per uno o più ampliamenti unitari Lambda 2,5G fino ad un massimo di 5 (cinque); la durata media dei 5 ampliamenti unitari non sarà superiore a 24 mesi, ferma restando la possibilità che i singoli ampliamenti abbiano una durata inferiore o superiore, in relazione alle richieste dell'Amministrazione;



- b) il servizio di ampliamento di banda trasmissiva di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera d) per DT, per uno o più ampliamenti unitari Lambda 2,5G fino ad un massimo di 2 (due) e per uno o più ampliamenti unitari Lambda 10G fino ad un massimo di 2 (due); la durata media dei 4 ampliamenti unitari non sarà superiore a 24 mesi, ferma restando la possibilità che i singoli ampliamenti abbiano una durata inferiore o superiore, in relazione alle richieste dell'Amministrazione.
2. L'Impresa si obbliga ad erogare il servizio di ampliamento di banda di cui al precedente comma lettere a) e b) secondo le condizioni, le modalità, i termini, le prescrizioni, le configurazioni, le interfacce e comunque tutte le caratteristiche contenute nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 4.2 e 4.4; si considerano incluse in tale servizio tutte le prestazioni connesse previste dal Capitolato Tecnico.
 3. La Committente e/o l'Amministrazione daranno comunicazione della richiesta di ampliamento all'Impresa mediante chiamata al numero telefonico _____ o via strumento telematico all'indirizzo _____, cui seguirà comunque la conferma via fax al numero _____.
 4. Il servizio di cui al precedente comma 1 lettere a) e b) dovrà essere erogato dall'Impresa entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della comunicazione via fax di cui al comma 3.
 5. Ultimate le operazioni di ampliamento di cui al comma 1 lettere a) e b) l'Impresa dovrà consegnare alla Committente i corrispondenti "Rapporti di Fine installazione ampliamento di banda" per RGS e per DT, redatti secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.5.
 6. Ogni Rapporto sarà sottoscritto dal Fornitore e dall'incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione; la data di sottoscrizione di ogni rapporto sarà considerata come "Data di fine installazione" rispettivamente per RGS e/o per DT per l'ampliamento di banda richiesto.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI REPORTING

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di reporting di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione" comma 1 lettera f), per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui agli artt. 2 S e 12 S "verifica di conformità".
2. Per l'intera durata contrattuale, l'Impresa dovrà fornire all'Amministrazione e/o alla Committente, entro 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza di ogni bimestre a partire dalla data di cui al precedente comma 1, i report bimestrali che comprendono i livelli di servizio sui seguenti parametri:
 - a) Elenco disservizi contenente, almeno, per ogni guasto:
 - Data e orario di apertura del guasto e numero di "Ticket" associato;
 - Notifica dettagli intervento;
 - Tempo di intervento;



- Tempo di ripristino;
- b) Disponibilità Unitaria del collegamento;
- c) Calcolo delle penali.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI TRASLOCO

1. La Committente avrà facoltà di chiedere all'Impresa il servizio di trasloco, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione" comma 1 lettera g), dei servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lettere a), b) c) e d) sia per RGS che per DT, in altre sedi all'interno dell'ambito urbano, nel corso del periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal primo anno successivo alla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui agli artt. 2 S e 12 S "Verifica di conformità".
2. Nel corso del periodo indicato nel precedente comma 1, la Committente e/o l'Amministrazione potranno richiedere all'Impresa il servizio di trasloco mediante comunicazione scritta via email, confermata via fax.
3. L'Impresa, pervenuta la richiesta, è tenuta ad indicare alla Committente la lunghezza dei percorsi effettuati dalla fibra tra le due sedi che saranno collegate, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa si impegna ad effettuare il trasloco, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, entro il termine di 120 (centoventi) giorni solari decorrenti dalla data dell'invio via fax della richiesta della Committente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 S "Penali".
5. Ultimate le operazione di trasloco, l'Impresa dovrà consegnare alla Committente un "Rapporto di Fine trasloco" recante le seguenti indicazioni: la lunghezza dei percorsi effettuati dalla fibra tra le due sedi collegate in seguito all'avvenuto trasloco; la mappa dei collegamenti e le misurazioni ottiche effettuate sui collegamenti stessi.
6. Il suddetto Rapporto sarà sottoscritto dal Fornitore e dalla Committente e/o dell'Amministrazione; la data di sottoscrizione sarà considerata come "Data di fine trasloco".
7. La lunghezza dei percorsi effettuati dalla fibra tra le due sedi collegate, in relazione alle fasce di appartenenza A, B o C, determina le condizioni economiche del servizio, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Dichiarazione d'Offerta.

ARTICOLO 11 S

RITIRO DELLE APPARECCHIATURE

1. Al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'Impresa dovrà ritirare le apparecchiature entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza del periodo di erogazione dei servizi o dalla risoluzione/recesso, ponendo in essere tutte le attività necessarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,



quelle relative al ritiro “al piano”, imballaggio, asporto e trasporto, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l’Amministrazione.

2. Le apparecchiature verranno restituite nello stato in cui si trovano. La Committente e/o l’Amministrazione provvederà alla rimozione di eventuali modifiche o collegamenti dalla stessa effettuati.
3. Durante il periodo concesso all’Impresa per il ritiro delle apparecchiature, la Committente e/o l’Amministrazione non rispondono di eventuali danni provocati direttamente o indirettamente alle apparecchiature durante il ritiro delle apparecchiature o successivamente ad esso.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrente dalla data ultima di consegna, installazione e configurazione, le componenti hardware, software e di rete necessarie all’erogazione del servizio di cui all’art. 1 S “Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione” comma 1 lett. a) per RGS e/o lett. c) per DT saranno sottoposte a verifica di conformità da parte della Committente. A tal fine, contestualmente al “Rapporto di fine installazione Servizio interconnessione base” per RGS e/o al “Rapporto di fine installazione Servizio interconnessione base” per DT, di cui al precedente articolo 6 S “Consegna, installazione e configurazione del servizio di interconnessione base” l’Impresa dovrà, altresì, consegnare un “Piano di verifica di conformità per l’interconnessione base” per RGS e/o un “Piano di verifica di conformità per l’interconnessione base” per DT, contenenti l’articolazione delle prove proposte per la verifica dell’oggetto della fornitura di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a) e lett. c).
3. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrente dalla data ultima di consegna, installazione e configurazione, le componenti hardware, software e di rete necessarie all’erogazione del servizio di ampliamento di banda di cui all’art. 1 S “Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione” comma 1 lett. b) per RGS e lett. d) per DT, saranno sottoposte a verifica di conformità da parte della Committente. A tal fine, contestualmente al “Rapporto di fine installazione ampliamento di banda” per RGS e/o al “Rapporto di fine installazione ampliamento di banda” per DT di cui al precedente articolo 8S “Servizio di ampliamento di banda” l’Impresa dovrà, altresì, consegnare un “Piano di verifica di conformità per ampliamento di banda” per RGS e/o un “Piano di verifica di conformità per ampliamento di banda” per DT contenenti l’articolazione delle prove proposte per la verifica dell’oggetto della fornitura di cui all’art. 1 S comma 1 lett. b) e/o d), pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 13 S.



4. In corso di contratto con cadenza bimestrale la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni a carattere continuativo di cui all'art. 1 S comma 1 lettera e) ed f) per certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
5. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni di cui all'art. 1 S comma 1 lettera g), al verificarsi dell'evento, per certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del verbale sarà considerata data di "Fine trasloco".
6. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
7. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio necessarie per l'uso del bene da parte dell'Amministrazione.
8. L'Impresa prende atto e accetta che la verifica può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
9. La verifica di conformità del sistema base di interconnessione e dell'ampliamento di banda si intende positivamente superata solo se tutte le componenti hardware, software e di rete risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.
10. Nel caso di esito positivo delle verifiche di conformità di cui al precedente comma 2 la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della fornitura" per RGS e/o per DT, da parte della Committente.
11. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità di cui al precedente comma 3, la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" dell'ampliamento di banda per RGS e/o per DT, da parte della Committente.
12. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.
13. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le



prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

14. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta. Nel caso in cui fosse violato il suddetto termine, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 13 S "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
15. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 16 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
16. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
17. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
18. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
19. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 13 S

PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna, installazione e configurazione delle apparecchiature di cui al precedente art. 6 S "Consegna, installazione e configurazione del servizio di interconnessione base" comma 1 per RGS, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unopermille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1 lettera a).
2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna, installazione e configurazione delle apparecchiature di cui al precedente art. 6 S "Consegna, installazione e configurazione del servizio di interconnessione base" comma 1 per DT, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unopermille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1 lettera b).



3. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del "Piano di verifica di conformità per l'interconnessione base" per RGS entro il termine prescritto all'art. 12 S "Verifica di conformità" comma 2, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unpermille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1 lettera a).
5. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del "Piano di verifica di conformità per l'interconnessione base" per DT entro il termine prescritto all'art. 12 S "Verifica di conformità" comma 2, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unpermille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1 lettera b).
6. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per l'eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di conformità per il servizio di interconnessione base per RGS, di cui all'art. 12 S "Verifica di conformità" comma 14, la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unpermille) del corrispettivo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1 lettera a).
7. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per l'eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di conformità per il servizio di interconnessione base per DT, di cui all'art. 12 S "Verifica di conformità" comma 14, la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unpermille) del corrispettivo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1 lettera b).
8. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'erogazione del servizio di cui al precedente art. 8 S "Servizio di ampliamento di banda" comma 4 per RGS la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unpermille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1 lett. c).
9. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'erogazione del servizio di cui al precedente art. 8 S "Servizio di ampliamento di banda" comma 4 per DT la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unpermille) dell'importo pari alla somma del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1 lettera d) e lettera e).
10. Resta convenuto che, rispetto ai precedenti comma 8 e 9, l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
11. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine prescritto all'art. 12 S "Verifica di conformità" comma 3 per la consegna del "Piano di verifica di conformità per ampliamento di banda" per RGS, la Committente applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1‰ (unpermille) dell'importo di cui all'art. 14 S comma 1 lett. c).
12. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine prescritto all'art. 12 S "Verifica di conformità" comma 3 per la consegna del "Piano di verifica di conformità per ampliamento di banda" per DT, la Committente applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1‰ (unpermille) dell'importo pari alla



- somma del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1 lettera d) e lettera e).
13. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per l'eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di conformità del servizio di ampliamento di banda di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b) per RGS, di cui all'art. 12 S "Verifica di conformità", comma 14, la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unpermille) del corrispettivo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1 lettera c).
 14. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per l'eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di conformità del servizio di ampliamento di banda di cui all'art. 1 S comma 1 lett. d) per DT, di cui all'art. 12 S "verifica di conformità", comma 14, la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (unpermille) dell'importo pari alla somma del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1 lettera d) e lettera e).
 15. Nell'ipotesi in cui, nel bimestre di riferimento, nell'ambito dei servizi di manutenzione e assistenza, di cui al precedente art. 7 S "Servizio di manutenzione e assistenza" comma 6, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la conferma della presa in carico, mediante l'invio del "Report di notifica Guasto", la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unpermille) del corrispettivo contrattuale complessivo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1 ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.
 16. Nell'ipotesi in cui, nel bimestre di riferimento, nell'ambito dei servizi di manutenzione e assistenza, di cui al precedente art. 7 S "Servizio di manutenzione e assistenza", comma 9, si verifichi un ritardo rispetto al "tempo di intervento", la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unpermille) del corrispettivo contrattuale complessivo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1 ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.
 17. Per ogni violazione, rilevata nel bimestre di riferimento, del termine previsto per il "tempo di ripristino" delle funzionalità del servizio nell'ambito dei servizi di manutenzione e assistenza, di cui al precedente art. 7 S "Servizio di manutenzione e assistenza", comma 10, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila), ferma restando la facoltà della Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto nel caso in cui il ripristino non intervenga entro i 7 giorni solari successivi alla "conferma" di cui all'art. 7 S comma 5 o all'invio del "Report di notifica guasto" di cui all'art. 7 S comma 7.
 18. Nell'ipotesi in cui, nel bimestre di riferimento, nell'ambito dei servizi di manutenzione e assistenza, di cui al precedente art. 7 S "Servizio di manutenzione e assistenza", comma 11, si verifichi un ritardo rispetto all'invio del "Report di risoluzione del guasto", la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unpermille) del corrispettivo contrattuale complessivo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1 ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.
 19. Nel caso in cui, nel bimestre di riferimento, la disponibilità del servizio non raggiunga la soglia di cui all'art. 7 S "Servizio di manutenzione e assistenza",



- comma 12 (99,99%), la Committente applicherà all'Impresa una penale di € 1.000,00 = (mille/00) per ogni 0,01% in riduzione rispetto alla soglia indicata.
20. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di trasloco, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di trasloco", comma 4, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la conclusione del trasloco, la Committente, per ogni giorno solare di ritardo, applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unopermille) dell'importo di cui all'art. 14 S comma 1 lett. f).
21. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
22. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
23. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
24. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 11 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
25. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 14 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 14 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprensivo, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari riportati nella Dichiarazione di offerta, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____,___ = (____/___), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___) *< ove presenti >* e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___) al netto di IVA, così suddiviso:
- a) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio base di interconnessione di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione e



- Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera a) per RGS, del servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera e) per RGS e del servizio di reporting di cui all'art. 1 S comma 1 lett. f) per RGS, è pari a € _____, __ = (____/__);
- a1) il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera a) per le 5 Lambda 2,5G è pari a € _____, __ = (____/__);
- b) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio base di interconnessione di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera c) per DT, del servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art. 1 S comma 1, lettera e) per DT, e del servizio di reporting di cui all'art. 1 S comma 1, lett. f) per DT, è pari a € _____, __ = (____/__);
- b1) il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera b) per le 10 Lambda 2,5G è pari a € _____, __ = (____/__);
- c) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio meramente eventuale di ampliamento di banda di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera b) per RGS, Lambda 2,5G, del servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera e) per RGS e del servizio di reporting di cui all'art. 1 S comma 1 lett. f) per RGS, è pari a € _____, __ = (____/__);
- c1) il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera c) è pari a € _____, __ = (____/__) per tutti gli ampliamenti Lambda 2,5G possibili;
- d) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio meramente eventuale di ampliamento di banda di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera d) per DT, Lambda 2,5G, del servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera e) per DT e del servizio di reporting di cui all'art. 1 S comma 1 lett. f) per DT, è pari a € _____, __ = (____/__);
- d1) il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera d) è pari a € _____, __ = (____/__) per tutti gli ampliamenti Lambda 2,5G possibili;
- e) il corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura del servizio opzionale di ampliamento di banda di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera d) per DT, Lambda 10G, del servizio di manutenzione e assistenza di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera e) per DT e del servizio di reporting di cui all'art. 1 S comma 1 lett. f) per DT, è pari a € _____, __ = (____/__);
- e1) il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera e) è pari a € _____, __ = (____/__) per tutti gli ampliamenti Lambda 10G possibili;
- f) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio di trasloco, meramente eventuale, su richiesta della Committente, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera g) è pari a € _____, __ = (____/__); il corrispettivo contrattuale effettivo per la fornitura del singolo servizio di trasloco è definito secondo il seguente dettaglio:



Fascia	DA	A	Corrispettivo
A	0 Km	20 Km	€ _____, ____ = (____/____)
B	21 Km	40 Km	€ _____, ____ = (____/____)
C	41 Km	60 Km	€ _____, ____ = (____/____)

I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
5. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 15 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 14 S comma 1 la fatturazione verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1, lettera a), l'Impresa potrà emettere fatture in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" per RGS di cui al precedente art. 12 S, sulla base del canone mese di cui all'art. 14 S comma 1 lett. a1);
 - b) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1, lettera b), l'Impresa potrà emettere fatture in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" per DT di cui al precedente art. 12 S, sulla base del canone mese di cui all'art. 14 S comma 1 lett. b1);
 - c) per il corrispettivo relativo al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1, lettera c) l'Impresa potrà emettere fatture per ogni ampliamento unitario Lambda 2,5G effettuato in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura dell'Ampliamento di banda" per RGS di cui al precedente art. 12 S, sulla base del canone mese di cui all'art. 14 S comma 1



- lett. c1) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di quanto previsto nella Dichiarazione d'offerta;
- d) per il corrispettivo relativo al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1, lettera d) l'Impresa potrà emettere fatture per ogni ampliamento unitario Lambda 2,5G effettuato in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura dell'Ampliamento di banda" per DT di cui al precedente art. 12 S, sulla base del canone mese di cui all'art. 14 S comma 1 lett. d1) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di quanto previsto nella Dichiarazione d'offerta;
- e) per il corrispettivo relativo al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1, lettera e) l'Impresa potrà emettere fatture per ogni ampliamento unitario Lambda 10G effettuato in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura dell'Ampliamento di banda" per DT di cui al precedente art. 12 S, sulla base del canone mese di cui all'art. 14 S comma 1 lett. e1), in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di quanto previsto nella Dichiarazione d'offerta;
- f) per il corrispettivo relativo al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1, lettera f) l'Impresa potrà emettere fatture a decorrere dall'esito positivo della verifica di conformità di cui al precedente art. 12 S comma 5.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
5. *< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
- < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.



7. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) e b) dovranno essere prodotte unitamente a i) Rapporto di fine installazione ii) verbale positivo di verifica di conformità iii) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti); iv) report bimestrali;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c), d) ed e) dovranno essere prodotte unitamente a i) Rapporto di fine installazione ii) verbale positivo di verifica di conformità; iii) report bimestrali;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. f) dovranno essere prodotte unitamente a i) Rapporto di fine trasloco; ii) verbale positivo di verifica di conformità.
3. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio (_____), il Codice Identificativo Gare (CIG) 54723294BF, nonché il numero d'ordine che vi sarà successivamente comunicato. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione della fattura le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le seguenti:
 - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ricezione.fatture@pec.sogei.it. Nell'oggetto della pec dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;
 - tramite raccomandata A.R. all'indirizzo "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori, Via Mario Carucci, n. 99, 00143 Roma."
4. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Committente riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Sogei stessa in apposita comunicazione.
5. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
6. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della



Committente, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

7. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ARTICOLO 16 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di



procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 19 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 9 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente art. 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 4 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 13 S "Penali", art. 17 S "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari"; art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive"; art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 17 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3,



comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento



utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

La Committente

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Ing. Cristiano Cannarsa

L'Impresa

Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 4 S - Garanzie ;

Articolo 6 S - Consegna, installazione e configurazione del servizio base di interconnessione (RGS e DT)

Articolo 7 S Servizio di manutenzione e assistenza

Articolo 8 S - Servizio di ampliamento di banda

Articolo 9 S Servizio di Reporting

Articolo 10 S - Servizio di Trasloco

Articolo 11 S - Ritiro delle apparecchiature

Articolo 12 S - Verifica di conformità

Articolo 13 S - Penali ;

Articolo 16 S - Risoluzione ;

Articolo 17 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione ;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo 5 G - Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza ;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;

Articolo 11 G - Cauzione ;



Articolo 12 G - Recesso ;
Articolo 13 G- Recesso per giusta causa ;
Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 15 G- Trasparenza dei prezzi ;
Articolo 16 G - Subappalto ;
Articolo 17 G- Foro esclusivo ;
Articolo 18 G -Trattamento dei dati personali ;
Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione ;

Articolo 20 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 ;
Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa
Articolo 22 G - Subingresso nel contratto

L'Impresa
il legale rappresentante
